

OPINIONI E DOCUMENTI

1705

[2596/4] VIOLENZA SPORTIVA E RESPONSABILITÀ
PENALE DELL'ATLETA

1. La problematica della liceità del fatto dannoso verificatosi nel corso di competizioni sportive ha sempre costituito motivo di travaglio per la dottrina penalistica (1).

Nell'approccio con tale tematica costituisce atteggiamento diffuso procedere ad una differenziazione tra i vari sports, in ragione della considerazione che il giudizio sulla responsabilità dell'autore di lesioni cagionate in corso di gara risulta fortemente condizionato dalle caratteristiche della specifica disciplina praticata, ed in particolar modo dalla misura dell'agonismo e dell'impegno fisico da essa richiesto.

La dottrina prevalente ha adottato un criterio tripartito, distinguendo tra sports non violenti nei quali è vietato ogni contatto con l'avversario (automobilismo, atletica leggera, nuoto, tennis), sports di vero e proprio combattimento nei quali è elemento caratterizzante proprio l'aggressione e l'atterramento dell'avversario (pugilato, lotta greco-romana, lotta libera), ed infine sports che contemplano la possibilità del verificarsi nel corso della gara di contatti violenti con l'avversario (rugby, calcio, pallacanestro) (2). Sulla base di tale distinzione, ha poi proceduto alla individuazione dei limiti entro i quali viene fissata la non punibilità delle offese provocate nell'espletamento dell'attività sportiva, pervenendo però a soluzioni divergenti sull'effettiva portata di tali limiti e sul fondamento logico-giuridico dell'esistenza di un'area di impunità nell'esercizio dell'attività sportiva.

In verità, come è stato da più parti evidenziato, la prima categoria di sports, cui non è intrinsecamente connesso l'uso della violenza, pone dei problemi in gran parte analoghi a quelli propri di tutte le altre attività « pericolose »; problemi che — com'è stato pure puntualmente precisato — si ricollegano sostanzialmente all'alternativa (considerata rilevante ai fini del modo di atteggiarsi dei criteri di valutazione della colpa per gli eventi lesivi prodotti) se l'ordinamento consenta o meno l'esplicazione di una determinata attività, nonostante il coefficiente di rischio che essa comporta per il verificarsi di offese alla vita o all'incolumità personale (3).

Forti dissensi si osservano invece in relazione agli sports che consentono o richiedono l'uso della violenza fisica, primo tra tutti il pugilato, che nella realtà fattuale con più frequenza provocano eventi tragici, all'esito dei quali risorge immancabilmente il dibattito sulla compatibilità tra tutela della « persona » umana, cui ogni stato democratico deve sovraintendere, e condotte legittimanti forme di agonismo capaci di incidere sulla stessa integrità psico-fisica dell'atleta, con effetti negativi non di rado irreversibili (4).

2. Abbandonando atteggiamenti contrari alla liceità penale della « violenza sportiva », che pur avevano trovato seguito in passato (5), la grande maggioranza della dottrina ammette che comportamenti inquadabili in fattispecie penalmente sanzionabili (violenza privata, lesione volontaria o colposa, percosse) non siano punibili purché funzionali al regolare svolgimento dell'attività sportiva.

Tale conclusione è stata giustificata ora in base al disposto dell'art. 50 c.p., facendosi così riferimento al consenso prestato dai contendenti a subire le offese alla propria integrità personale (6); ora in forza di una norma consuetudinaria (7); ora infine alla stregua della

scriminante contemplata dall'art. 51 c.p., evidenziandosi al riguardo come condotte violente, in quanto previste dai regolamenti delle varie discipline sportive riconosciute dallo Stato, configurino una attività autorizzata e legittimata dall'ordinamento (8).

Nell'approccio alla difficile tematica in oggetto, non sono poi mancate, da parte di autorevoli studiosi, valutazioni di tipo sostanziale incentrate sulla rilevanza sociale dello sport. In tale ottica, è stato infatti ipotizzato un processo di integrazione analogica delle norme disciplinanti le cause di giustificazione (9); ed ancora, la ragione della liceità penale della violenza sportiva è stata individuata nei canoni di « adeguatezza sociale » della condotta, rifacendosi così a schemi usuali per la dottrina tedesca (10).

Contro l'applicazione del disposto dell'art. 50 c.p. si è obiettato che nella materia in esame il consenso riguarda solo la competizione sportiva e non certo le lesioni da essa scaturenti (11); che l'operatività della scriminante trova un'ostacolo insormontabile nell'art. 5 c.c. e nel divieto di legittimare condotte fortemente lesive dell'integrità fisica (12); che il consenso viene prestato in forma estremamente generica in contrasto con i caratteri richiesti dall'art. 50 c.p. (13).

Eguale oggetto di puntuale critica sono state le opinioni che hanno riconosciuto la liceità della violenza sportiva alla stregua della consuetudine e dell'applicazione analogica delle norme sulle scriminanti. Al riguardo è stato rilevato che la consuetudine, nel vigente sistema penale, può operare in funzione abrogativa o limitatrice dell'ambito di efficacia delle disposizioni incriminatrici solo in quanto precedente all'intervento del legislatore penale o da questo riconosciuta (14).

A prescindere poi dall'ammissibilità o meno dell'analogia *in bonam partem*, il ricorso a tale procedimento è stato fatto oggetto di riserve in base all'assunto che esso si traduce in un « inutile attentato alla certezza del diritto » (15), e che risulta permesso solo per quelle scriminanti che non siano riconosciute dalla legge nella loro massima estensione logica (quali l'esercizio del diritto, l'adempimento del dovere, il consenso dell'avente diritto) o che comunque non siano formulate in termini tali da escludere che altre ipotesi extra-legali siano riconducibili alla *ratio* della scriminante (16).

Per quanto riguarda infine la teoria dell'adeguatezza sociale si è precisato che essa non risulta compatibile con l'ordinamento penale italiano. Per di più si riferisce « a un concetto, quello di socialità, assolutamente impreciso » e quindi inidoneo a fornire parametri sicuri per identificare i valori in base ai quali determinare l'adeguatezza dell'azione (17).

3. L'infondatezza delle indicate sistemazioni teoriche induce ad accogliere la tesi della non punibilità dei delitti di violenza sportiva per effetto della scriminante dell'art. 51 c.p. (esercizio di un diritto).

A favore di tale tesi è stato evidenziato che l'attività sportiva è espressamente autorizzata da parte dell'ordinamento statale, che, con la l. 16 febbraio 1942 n. 426, ha mostrato di legittimare l'esercizio di attività agonistiche anche violente attraverso l'istituzione di un apposito ente pubblico (il CONI) con compiti di promozione, organizzazione e regolamentazione delle diverse discipline sportive (18).

Le ragioni addotte dalla dottrina non sono da sole sufficienti a confortare le conclusioni cui essa perviene. Risultano infatti indispensabili alcune puntualizzazioni sugli effettivi rapporti tra ordinamento sportivo e quello statale (19). In altri termini è necessario accertare se l'ordinamento statale si limiti soltanto a riconoscere l'autonomia di quello sportivo e la sua capacità di autorganizzazione (con esclusione della facoltà di regolare condotte lesive di interessi esulanti l'ambito prettamente sportivo) o abbia invece una portata più estesa attribuendogli anche una capacità di normazione con effetti esterni, che incidano quindi nella normativa generale.

È opinione comune tra gli studiosi che la l. 23 marzo 1981 n. 91 (norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti) — ribaltando una impostazione teorica incentrata sulla natura esclusivamente interna dei precetti regolamentari emanati dalle federazioni (20) — abbia avuto una portata radicalmente innovativa.

Come è stato efficacemente osservato, con la suddetta l. n. 91 l'ordinamento sportivo ha subito una spinta dal basso verso l'alto, consentendo la « emersione » a livello di diritto statale della sua struttura organizzativa, la quale non può più considerarsi « sommersa », ossia relegata nell'ambito del diritto interno, ma appare ormai operante *ex autoritate legis* nei confronti dei *subditi legum* e non soltanto nei confronti dei soggetti dell'ordinamento sportivo (21).

Il legislatore ha fatto propri principi che in precedenza erano esclusivi dell'ordinamento sportivo, con conseguenze che non possono non riflettersi anche nella materia in esame. In altri termini, con il riconoscere l'assetto organizzativo datosi dalle diverse federazioni sportive, ha finito per attribuire portata generale anche alle regole sportive da esse dettate che, oltre ad adempiere alla funzione tecnica di assicurare la regolarità della competizioni ponendo i contendenti in una condizione paritaria, assolvono incontestabilmente alla funzione di limitare i rischi che possono scaturire dalla violenza-base caratterizzante la specifica disciplina praticata.

Alla stregua delle considerazioni svolte, va pienamente condivisa l'opinione che ritiene non costituire mai fatto illecito il danno causato in sports di combattimento (o in sports contemplanti la possibilità di scontri violenti), qualora l'azione sia stata compiuta nel pieno rispetto delle regole del gioco (22).

Si è sostenuto in giurisprudenza ed in dottrina, che anche per le attività dettagliatamente considerate dai regolamenti si debba tenere conto di criteri di valutazione della colpa « ulteriori » rispetto a quelli indicati nelle norme cautelari scritte (23). Assunto questo che sembra rispondere però più ad esigenze di *agonismo dialettico* che non a quelle dell'*agonismo sportivo*.

Ed invero è agevole obiettare come non sia possibile « dosare con il contagocce e pesare con la bilancia dell'orefice l'impeto o la foga dell'atleta » (24), ed è altrettanto facile osservare come il richiamo al « senso vigile ed umanitario del rispetto dell'integrità fisica dell'avversario » (25) non possa valere per il settore degli sports violenti, perché « il poco umanitario spregio dell'incolumità dell'avversario e la necessità di un impiego incontrollato e tempestivo della violenza è previsto dalla regola sportiva ed è proprio dello sport di combattimento » (26).

Per di più risulterebbe privo di qualsiasi logica che « lo Stato da un lato riconoscesse l'attività, ad esempio calcistica o pugilistica (come in realtà inequivocabilmente fa) e dall'altro punisse l'atleta che, nell'esercizio di tale attività e nel rispetto delle regole del gioco, cagioni lesioni o danni all'avversario o a terzi » (27).

4. Problema certamente più delicato è quello della responsabilità per eventi lesivi causati dall'inosservanza delle regole del gioco.

Di recente si è sostenuto che le lesioni verificatesi nel corso di una regolare competizione non sono sanzionabili per la scriminante dell'esercizio del diritto; quelle scaturenti dalla violazione delle regole sportive rimangono pur esse impunte per la diversa scriminante del consenso dell'offeso, sempre però che rientrino nei limiti della violenza base, caratterizzante la disciplina praticata, e cioè nei limiti della violenza consentita da ogni specifica disciplina sportiva. Così costituiscono effetti connaturati all'*agonismo* richiesto dal calcio, le percosse o le lesioni lievi (graffi, escoriazioni, ematomi) ricollegabili ad una carica spalla a spalla con l'avversario (autorizzata, in certi casi, dal regolamento sportivo), e non invece lesioni di maggiore entità (frattura di un arto o commozione cerebrale). Nel pugilato invece (che è diretto all'atterramento o alla messa in stato di inferiorità fisica dell'avversario mediante pugni intenzionalmente lesivi) sono funzionali al combattimento anche offese di maggiore gravità, comportanti una momentanea perdita di coscienza o l'impossibilità, per il pugile, di risollevarsi da terra dopo un *knock out* (lo scopo della competizione è qui quello di mettere l'avversario nell'impossibilità di continuare il combattimento), mentre risultano non funzionali al gioco, ed esulano quindi dalla violenza base, le lesioni aventi una gravità tale da essere irreversibili o da determinare, per un periodo di tempo superiore a quello normale, la impossibilità per la persona di partecipare

a nuovi incontri. Orbene, negli sports violenti il consenso acquista portata scriminante nei limiti in cui deve ritenersi tacitamente desumibile dalla stessa partecipazione alla competizione sportiva, partecipazione che non può non accompagnarsi alla volontà di sottoporsi ad aggressioni del tipo di quelle rientranti appunto nei limiti della cosiddetta violenza base, ma non a quelle capaci di provocare lesioni irreversibili alla integrità fisica (28).

L'indirizzo ora esposto è suscettibile delle stesse critiche che sul piano generale sono state mosse all'utilizzabilità nella materia in esame della scriminante dell'art. 50 c.p.

Invero, il ritenere implicito nella partecipazione alla competizione un consenso ad accettare, pur in caso di violazioni delle regole del gioco, alcuni eventi lesivi (quelli conseguenti alla violenza base) e non altri (quelli invece disfunzionali a detta violenza) porta a delle conseguenze che risultano insostenibili sol che si pensi alla misura di energia, di vigore fisico e di agonismo competitivo espressi nelle discipline sportive di combattimento, come il pugilato. È appena il caso di sottolineare in relazione a quest'ultimo sport, come appaia poco realistico — a fronte dell'inevitabile e non decifrabile potenzialità offensiva dei colpi che i contendenti si scambiano — ammettere una efficacia discriminante del consenso nel caso di perdita momentanea di coscienza (o di temporanea impossibilità di sollevarsi da terra dopo un *knock out*) e negare al consenso la stessa efficacia nel caso di accadimenti di maggiore gravità importanti danni irreversibili all'integrità fisica. Ed invero, la prestazione di un valido consenso, richiedendo possibilità di prospettiva degli eventi che si intendono accettare e della causa produttiva di tali eventi, non può fungere da scriminante negli sports nei quali l'esigenza di « picchiare » l'avversario con il massimo del vigore legittima condotte di cui sovente non è possibile neanche misurare la potenzialità offensiva e prevedere (per poi accettarle) tutte le conseguenze, immediate e future (29). Nelle fattispecie in cui vengono violate le regole del gioco, non assume dunque rilevanza il disposto dell'art. 50 c.p., ed egualmente non risulta consentito il richiamo alla scriminante dell'esercizio del diritto, che a sua volta non può prescindere dal rigoroso rispetto delle disposizioni fissate dall'ordinamento sportivo.

Da quanto sinora detto non è però consentito evincere la punibilità *tout court* di tutte le azioni lesive contrarie alla disciplina sportiva, dovendo detta punibilità essere confinata in un ambito più ristretto, come è confermato tra l'altro dalla costante prassi alla cui stregua ipotesi di condotte violente, pur represses con sanzioni di carattere sportivo (ammonizione, richiamo ufficiale, ecc.), non hanno mai dato adito all'intervento dell'autorità giudiziaria, anche in presenza dei presupposti richiesti per la procedibilità d'ufficio (30).

Deve premettersi che nessun dubbio può nutrirsi intorno alla punibilità delle azioni dolose, non potendosi addurre nessuna ragione per giustificare la condotta dell'atleta che approfitta della gara per mettere in atto la deliberata volontà di compiere un atto di violenza fisica lesivo dell'altrui incolumità personale. È questa l'ipotesi dei « falli » commessi « a gioco fermo » ed in un contesto completamente avulso dallo svolgimento della gara, sì da apparire del tutto « gratuiti » (31).

Certamente più difficile è il giudizio su quelle condotte produttive di eventi lesivi, connesse all'esercizio dell'attività sportiva in corso e finalisticamente inserite nello svolgimento della gara.

Qualsiasi approccio con tale tematica non può prescindere da alcune indispensabili puntualizzazioni.

In molti sports risultano assai frequenti e perfino tollerate palesi violazioni di regolamento. In ogni partita di calcio immancabilmente si assiste a scorrettezze consistenti in « sgambetti » o « spinte » all'avversario (qualificati « falli » dalla regola del giuoco n. 12; cfr. Carte federali della F.I.G.C. del 1990). In ogni incontro di boxe di frequente accade — come è stato opportunamente ricordato — che il colpo al volto o alla figura dell'avversario invece di essere portato « con i pugni ben chiusi » (così come prescritto dall'art. 44 del regolamento tecnico di gioco) sia portato, in violazione delle regole (art. 45 regolamento cit.) « col palmo », o « col taglio della mano » o « di striscio » o addirittura « con la testa » o « col gomito » (32).

È esperienza comune che tali irregolarità nella quasi totale generalità dei casi non sono avulse dagli schemi e dalle finalità di gioco, si inseriscono in momenti decisivi della gara ed in fasi convulse e veloci della competizione, sì da risultare delle conseguenze incontrollabili di quell'accesso agonistico e di quella massima esplicazione delle doti fisiche ed atletiche che l'odierna pratica sportiva richiede a quanti intendono ad essa dedicarsi.

Siffatte irregolarità, che solitamente non provocano danni apprezzabili per la preparazione atletica dei contendenti e per la loro capacità difensiva, rientrano quindi in quell'area di rischio, che è presente, seppure in diversa misura, in ogni disciplina sportiva ed a cui ogni atleta finisce per essere fatalmente esposto nel corso della gara (33).

Esattamente una autorevole dottrina, dopo avere premesso che un problema di responsabilità sorge allorché la lesione o la morte dell'avversario sia causata dall'inosservanza delle regole del gioco, aggiunge poi che la colpa sportiva non va commisurata sulla base dei rigorosi criteri della normale prudenza, ma in considerazione della particolare natura dell'attività, in sè pericolosa tuttavia consentita, onde maggior campo di azione finisce per trovare il fortuito (34).

Certo, l'attività sportiva, in ragione della dinamicità e della varietà di forma con cui si esprime, mal si presta ad essere sottoposta a rigidi schemi valutativi. Ciò impedisce di indicare, in modo esaustivo, precise regole alla cui stregua misurare la rilevanza ai fini penali della condotta irregolare degli atleti nel corso della gara. Senza volere propugnare una sorta di immunità delle azioni sportive e senza arrivare a considerare lecito solo perché tenuto in gara qualsiasi comportamento dell'atleta, non può tuttavia farsi a meno di affermare che il particolare contenuto psicologico dell'azione sportiva, l'impeto agonistico e la carica nervosa che sempre dominano i partecipanti ad una competizione, impongono una presa di distanza dai generali canoni di valutazione della colpa ed una drastica attenuazione del rigore dei principi generali in tema di prudenza. In una siffatta ottica e nei limiti innanzi precisati, pure eventi tragici comportanti lesioni gravi (e persino la morte) dell'atleta possono rimanere impuniti, venendosi a configurare come « alto, ma inevitabile costo » che il legislatore ha inteso sopportare, sul presupposto dell'utilità sociale anche di quelle discipline sportive che, per la loro specifica componente di « violenza », si presentano estremamente pericolose (35).

GUIDO VIDIRI

(1) Su questa problematica vedi da ultimo A. BOLOGNA, *Attività sportiva e responsabilità penale*, in *Riv. dir. sport.* 1991, p. 243 ss.

(2) Per tale ripartizione delle discipline agonistiche vedi T. DELOGU, *La teoria del delitto sportivo*, in *Annali dir. e proc. pen.*, 1932, p. 1297; E. ALTAVILLA, *Responsabilità colposa in una partita di calcio*, in *Giust. pen.* 1951, II, c. 230; G. VASSALLI, *Agonismo sportivo e norme penali*, in *Riv. dir. sport.*, 1958, p. 181; S. ZAGANELLI, *L'illecito penale nell'attività sportiva*, *ivi*, 1963, p. 207; G. DE FRANCESCO, *La violenza sportiva ed i suoi limiti scriminanti*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 1983, p. 588.

Per un diverso criterio cfr. invece R. RAMPIONI, *Sul c.d. « delitto sportivo »: limiti di applicazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1975, p. 660, che preferisce parlare di quattro categorie, distinguendo a tal fine gli sports caratterizzantesi per una violenza diretta e necessaria sulla persona (boxe, lotta), quelli nei quali si esercita la violenza contemporaneamente sulla persona e sulla cosa (rugby), quelli a violenza solo eventuale sulla persona (calcio) ed infine quelli a violenza solo su cose (tennis).

(3) In tali esatti sensi vedi G. DE FRANCESCO, *op. cit.*, p. 589-590, e per analoghe considerazioni: G. NOCCIOLI, *Le lesioni sportive nell'ordinamento giuridico*, in *Riv. dir. sport.*, 1953, p. 252 ss.; A. TOMASELLI, *La violenza sportiva e il diritto penale*, *ivi*, 1970, p. 322 ss.

(4) Per considerazioni medico-giuridiche sulle discipline sportive di combattimento, e segnatamente sul pugilato, cfr. per tutti M. BARNI, *Riflessioni medico-legali sulla boxe*, in *Riv. med. leg.*, 1983, p. 295. Ritiene l'attività pugilistica, per la sua dannosità psicofisica, ai limiti stessi della tollerabilità costituzionale con riferimento particolare all'art. 32 Cost. ed all'art. 5 c.c.: F. MANTOVANI, *Diritto penale*, Cedam, 1992, 286.

(5) Cfr. al riguardo G. DEL VECCHIO, *Imputabilità delle lesioni cagionate in giochi sportivi*, in *Riv. pen.*, 1927, p. 376, per il quale la lesione arrecata nel corso di una competizione sportiva costituisce

reato una volta che venga accertata l'intenzione di colpire e di nuocere, non essendovi alcun motivo di distinguere tra combattimento sostenuto nel rispetto delle regole del gioco e combattimento irregolare. Per esaurienti riferimenti storici e di diritto comparato in argomento cfr. G. COVASSI, *L'attività sportiva come causa di esclusione del reato*, Padova, 1984, cui adde S. ZAGANELLI, *L'illecito penale nell'attività sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1963, p. 207 ss.

(6) Per tale opinione, ampiamente seguita seppure con impostazioni diverse, sui limiti di estensione della scriminante, cfr. F. CHIAROTTI, *La responsabilità penale nell'esercizio dello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1959, p. 237; M. CARLI, *Le lesioni colpose nel giuoco del calcio*, ivi, 1963, p. 227; G. MARINI, *Violenza sportiva*, in *Noviss. dig. it.*, vol. XX, Utet, 1975, 82 ss.; R. RAMPIONI, *Sul c.d. « delitto sportivo »: limiti di applicazione*, cit., p. 660.

In giurisprudenza ha fatto riferimento al consenso dell'offeso Pret. Palermo, 14 novembre 1975, in *Riv. dir. sport.*, 1975, p. 404, secondo cui « se nel caso di una partita di calcio avviene uno scontro tra un giocatore attaccante ed il portiere, ricorre l'esimente dell'art. 50 c.p. nel caso che il portiere rimanga ferito, ma se gli dà una ginocchiata dopo che l'azione per il possesso di palla si è esaurita, si versa nell'ipotesi delle lesioni volontarie ». Sembrano, seppure implicitamente, fare riferimento al consenso dell'offeso: Cass., 14 giugno 1957, in *Riv. pen.*, 1957, II, p. 163; Pret. Courgnè, 24 febbraio 1961, in *Arch. resp. civ.*, 1961, p. 470; Cass., 20 novembre 1973, Piccardi, in *questa rivista*, 1974, m. 616.

Ricorre al principio del bilanciamento degli interessi per escludere il delitto di omicidio preterintenzionale e quello di omicidio colposo nella condotta di un pugile che, in assenza di violazioni di norme regolamentari e di altre norme di prudenza e diligenza, abbia cagionato, nel corso di un combattimento, la morte dell'avversario: Trib. Milano, 14 gennaio 1985, in *Foro it.*, 1985, II, c. 218, con nota di D. CAROTA, ed in *Giur. merito*, 1985, p. 908 con nota di M.B. BARBORINI.

(7) Cfr. al riguardo J. PICHLER, *La lesione sportiva nel processo penale*, in *Riv. dir. sport.*, 1964, p. 163.

(8) Per tale opinione vedi: F. BRICOLA, *Aspetti problematici del c.d. rischio consentito nei reati colposi*, in *Bollettino dell'Istituto di diritto e procedura penale dell'Università di Pavia*, 1960-1961, p. 123; L. CRUGNOLA, *La violenza sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1960, p. 73; A. PANNAIN, *Violazioni delle regole del gioco e delitto sportivo*, in *Arch. pen.*, 1962, II, p. 98; P. NUVOLONE, *I limiti taciti della norma penale*, Padova, 1972, p. 181; S. ZAGANELLI, *op. cit.*, p. 222.

(9) Per l'applicazione analogica in *bonam partem* delle norme che prevedono cause di giustificazione cfr. per tutti F. ANTOLISEI, *Manuale di dir. pen.*, Giuffrè, 1980, p. 258 ss.

(10) Anche tra coloro che attribuiscono al principio dell'adeguatezza sociale l'effetto di escludere la tipicità del fatto non si riscontra uniformità di opinioni. Ed invero per G. BETTIOL, *Dir. pen. Parte generale*, Padova, 1982, p. 325, socialmente adeguate risultano solo le lesioni per essere conseguenza normale dello svolgimento della gara; per C. FIORE, *L'azione socialmente adeguata nel diritto penale*, 1966, p. 175, la non punibilità di eventi lesivi di maggiore gravità e della stessa morte deriva pur sempre dall'adeguatezza sociale degli atti di violenza sportiva compiuti nel rispetto delle « regole del gioco ».

(11) In tali sensi L. SALAZAR, *Consenso dell'avente diritto e disponibilità dell'integrità fisica*, in *questa rivista*, 1983, p. 15.

(12) Per siffatta critica cfr. per tutti F. CORDERO, *Appunti in tema di violenza sportiva*, in *Giur. it.*, 1951, II, c. 318; C. PEDRAZZI, *Consenso dell'avente diritto*, in *Enc. dir.*, vol. IX, Giuffrè, 1961, p. 144; G. DE FRANCESCO, *op. cit.*, p. 591-592.

(13) Cfr. al riguardo E. DINACCI, *Violenza sportiva e liceità penale: un mito da superare*, in *Giur. merito*, 1984, II, p. 1210.

(14) In tali termini I. CARACCIOLI, *L'esercizio del diritto*, Milano, 1965, p. 107 ss.; G. MARINI, *op. cit.*, p. 985; F. ANTOLISEI, *op. cit.*, p. 262.

(15) V. in questi sensi E. FORTUNA, *Illecito penale e illecito sportivo*, in *questa rivista*, 1981, 933, cui adde amplius: G. DE FRANCESCO, *op. cit.*, p. 593-595.

(16) In tali sensi F. MANTOVANI, *op. cit.*, p. 283-284.

(17) Per tali considerazioni cfr. G. MARINI, *op. cit.*, p. 984-985; G. DE FRANCESCO, *op. cit.*, p. 595-596.

(18) Per tale indirizzo cfr. L. CRUGNOLA, *op. cit.*, p. 53 ss.; C. CAIANIELLO, *L'attività sportiva nel diritto penale*, in *Riv. dir. sport.*, 1975, p. 273; G. DE FRANCESCO, *op. cit.*, p. 597, cui adde ancora S. ZAGANELLI, *op. cit.*, p. 222, per il quale lo sport è riconosciuto come uno dei fini dell'attività statale, alla stregua stessa della « salute », tutelata ai sensi dell'art. 32 della Carta Costituzionale, come diritto

fondamentale dell'individuo, sicché una volta individuato appunto nello sport uno dei fini dello Stato non è poi consentito ipotizzare l'esistenza di un illecito costituito da un evento di danno realizzatosi nel corso dell'espletamento dell'attività sportiva.

(19) In generale per i rapporti tra ordinamento statale ed ordinamento sportivo cfr. per tutti W. CESARINI-SFORZA, *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1969, p. 359; A. QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento giuridico*, *ivi*, 1979, p. 29; *Id.*, *Rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale*, in *Riv. pen. econ.*, 1990, p. 230.

(20) Per tale indirizzo in giurisprudenza cfr. Cass., 11 febbraio 1978, n. 625, in *Giust. civ.*, 1978, I, p. 897; Cass., sez. un., 12 maggio 1979, n. 2725, in *Giust. civ.*, 1979, I, p. 1380, che evidenzia come la operatività degli statuti e dei regolamenti federali abbia carattere interno « vale a dire limitato non solo all'ambito dell'ordinamento sportivo, ma, ulteriormente nei confini di questo, alla cerchia degli appartenenti a ciascuna federazione, che ne sono i destinatari ».

(21) In questi precisi termini vedi per tutti S. LANDOLFI, *La legge n. 91 del 1981 e la « emersione » dell'ordinamento sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1982, p. 40, il quale a dimostrazione dell'efficacia esterna dell'assetto organizzativo e dei poteri attribuiti alle federazioni ricorda come l'affiliazione, concessa ai sensi dell'art. 101. n. 91 dalle federazioni stesse, funga da presupposto per la qualificazione delle società come società sportive e per la loro capacità a stipulare contratti di lavoro con atleti professionisti. Per tale opinione vedi ancora A. DE SILVESTRI, *Il diritto sportivo oggi*, in *Dir. lav.*, 1988, I, 256; R. FRASCAROLI, *Sport (diritto pubblico e privato)*, in *Enc. dir.*, vol. XLIII, Giuffrè, 1990, p. 523.

(22) Per tale opinione vedi tra gli altri F. MANTOVANI, *Esercizio del diritto (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, vol. XV, Giuffrè, 1966, p. 647-648; L. CRUGNOLA, *op. cit.*, p. 78; S. ZAGANELLI, *op. cit.*, p. 224; E.F. CARABBA, *Illecito sportivo e illecito penale*, in *Riv. dir. sport.*, 1981, p. 195.

In giurisprudenza hanno ritenuto non punibili condotte lesive se la competizione sportiva si è svolta nel rispetto delle relative discipline: Trib. Milano, 14 gennaio 1985, *cit.*, che ha ritenuto non punibile la morte cagionata nel corso di un incontro pugilistico allorché il combattimento si sia svolto senza « colpi proibiti »; App. Firenze, 17 gennaio 1983, in *Giur. merito*, 1984, II, p. 1209, che ha dichiarato non responsabile del delitto colposo il portiere di una squadra di calcio (nella specie: il portiere Martina), che nel corso di una gara, nell'intento di evitare la « segnatura », ha cagionato una lesione grave ad un giocatore della squadra avversaria (nella specie: l'attaccante Antognoni), per essere stata la sua condotta conforme alle regole della disciplina calcistica.

(23) In giurisprudenza per tale indirizzo cfr. Cass. 9 ottobre 1950, in *Giust. pen.*, 1951, II, c. 232; App. Milano, 14 ottobre 1960, in *Riv. dir. sport.*, 1960, p. 196; Cass., 18 gennaio 1967, *ivi*, 1968, p. 487. In dottrina cfr. negli stessi sensi F. ALBEGGIANI, *Sport (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, vol. XLIII, Giuffrè, 1990, p. 546 cui *adde*: G. VASSALLI, *op. cit.*, p. 183-184.

(24) Così O. CECCHI, *Lesioni colpose nelle partite di calcio*, in *Riv. pen.*, 1951, II, p. 380.

(25) Per il riferimento a tale senso umanitario vedi Cass. 9 ottobre 1950, *cit.*

(26) In questi esatti termini S. ZAGANELLI, *op. cit.*, p. 212-213.

(27) Così testualmente E. FORTUNA, *op. cit.*, p. 934, il quale a dimostrazione dell'esattezza delle sue affermazioni ricorda che il pugile deve essere dichiarato soccombente se non combatte con il massimo di vigore e dell'energia e quindi se non fa il possibile per cagionare lesioni all'avversario. Osserva R. RAMPIONI, *op. cit.*, p. 664-665, che se si punisse l'atleta anche nel caso di piena osservanza dei regolamenti di gara si finirebbe per porre lo stesso atleta sotto l'incubo di una responsabilità per colpa per ogni possibile incidente, anche fortuito, paralizzandone così lo spirito agonistico.

(28) Per tale opinione cfr. F. ALBEGGIANI, *op. cit.*, p. 550-554.

(29) Per una citazione delle opere di letteratura medica attestanti come la « sindrome del pugilatore » ed altre lesioni post-traumatiche siano le normali conseguenze per coloro che praticano attività sportive quali la boxe e sports più moderni, ma non meno pericolosi, come il « catch », vedi M.B. BARBORINI, *Rilevanza penale dell'attività sportiva*, in *Giur. merito*, 1985, II, p. 917-918.

(30) Cfr. al riguardo G. DE FRANCESCO, *op. cit.*, p. 599-600, che dopo avere fatto riferimento a tale prassi ne sottolinea la ragionevolezza avvertendo che, se si volesse sovvertirla, « sarebbe inevitabile attivare, per ogni incontro di pugilato, o di lotta, un procedimento penale per ciascuno dei colpi irregolari, con conseguenze pratiche che finirebbero con lo svuotare, nella sostanza, lo stesso significato dell'autorizzazione di principio riconosciuta agli *sports violenti* ».

(31) Per una chiara distinzione nel calcio tra le violazioni delle regole del gioco, commesse in un contesto avulso dalla gara, e quelle messe in atto — pur nella consapevolezza del pericolo creato per l'incolumità fisica del contendente — durante lo svolgimento della competizione, cfr. Cass. 20 novem-

bre 1973, in *Giust. pen.*, 1974, II, c. 487 ed in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1975, p. 660, che ha ritenuto irrilevanti ai fini della punibilità queste ultime violazioni se finalisticamente collegate alle esigenze della gara.

Trascura invece di attribuire il dovuto valore all'accertamento del contesto in cui si è verificato — durante una partita di football americano — uno scontro a seguito del quale uno dei partecipanti alla gara ha riportato lesioni gravi: Trib. Udine, 6 giugno 1990, in *Riv. dir. sport.*, 1991, p. 85, la cui decisione è per questo criticata da A. BOLOGNA, *Attività sportiva*, cit., p. 245-246.

(32) Cfr. al riguardo G. DE FRANCESCO, *op. cit.*, p. 599.

(33) Parla di area del rischio che ogni atleta accetta nel momento di scendere in campo E. FORTUNA, *op. loc. ult. cit.*, p. 34.

(34) Così testualmente F. MANTOVANI, *Esercizio del diritto*, cit., p. 648.

(35) Nell'esaminare il doloroso episodio della morte di Mirian Schrott, avvenuta nel corso di una partita di hockey su ghiaccio a seguito di un colpo di mazza al petto sferratogli da un avversario, A. BOLOGNA, *op. cit.*, p. 249, afferma che non si sorprenderebbe affatto se l'autore di quel « colpo » venisse scagionato da qualsiasi responsabilità penale in quanto gesti come quelli che hanno provocato la morte del giocatore sono frequentissimi in incontri di hockey per rappresentare uno dei più classici scontri di una così violenta disciplina sportiva.